



**COMUNE di VERGIATE**

(Provincia di Varese)

*AREA 1 - AMMINISTRATIVA*

*Servizio attività economico-produttive  
e comunicazione esterna*

Via Cavallotti, 46 - 21029 Vergiate (VA)

☎ 0331 928738/13 - 📠 0331 947466

P. IVA 00309430122

commercio@comune.vergiate.va.it

comunicazione@comune.vergiate.va.it

www.comune.vergiate.va.it

---

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI E DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

---

Il presente regolamento, composto di n. 28 articoli,  
è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27/01/2011

**- INDICE -**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI  
E DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI E AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE .....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI .....	3
ART. 3 - USO COLLETTIVO DEL TAXI.....	3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AI SERVIZI.....	3
ART. 5 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI E AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE .....	4
ART. 6 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA E SERVIZI SPECIALI .....	5
ART. 7 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE.....	5
ART. 8 - CONTENUTI DEL BANDO .....	5
ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO .....	5
ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE .....	7
ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE .....	7
ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE .....	8
ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO .....	9
ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE.....	9
ART. 15 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA.....	10
ART. 16 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.....	10
ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO .....	11
ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP .....	11
ART. 19 - TARIFFE .....	11
ART. 20 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI.....	11
ART. 21 - CONTACHILOMETRI .....	12
ART. 22 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO TAXI.....	12
ART. 23 - VIGILANZA .....	12
ART. 24 - SANZIONI .....	12
ART. 25 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO.....	12
ART. 26 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI .....	13
ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI .....	13
ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE .....	13

## **ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO TAXI E AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative al servizio taxi ed autonoleggio con conducente in conformità a quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dalla legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

## **ART. 2 - DEFINIZIONE DEI SERVIZI**

Il servizio taxi, così come definito dall'articolo 2, comma 1 della Legge n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente come definito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio. Lo stazionamento dei mezzi, adibiti a noleggio con conducente, avviene all'interno delle rimesse.

## **ART. 3 - USO COLLETTIVO DEL TAXI**

Costituisce uso collettivo del taxi il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto di origine e destinazione.

La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria per il numero degli utenti ed aggiungendo al quoziente così determinato, una maggiorazione definita periodicamente in occasione degli adeguamenti tariffari.

La tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta, ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, corrispondente al servizio ottenuto.

Ciascun utente ha diritto, a richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero del taxi e della data della corsa.

## **ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AI SERVIZI**

Alla data di approvazione del presente regolamento i veicoli destinati al servizio taxi ed autonoleggio con conducente, in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia e assegnati dalla Provincia di Varese, sono rispettivamente:

- n. 6 taxi
- n. 5 autonoleggio con conducente

Il numero dei veicoli da adibire al servizio taxi e autonoleggio con conducente è adeguato dal Comune, con atto del responsabile d'Area, in caso di aggiornamenti del contingente effettuati dalla Regione Lombardia ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

## **ART. 5 - MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TAXI E AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE**

L'esercizio dei servizi è subordinato alla titolarità della licenza taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. La licenza o l'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

E' consentito conferire la licenza d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.

Nel caso di recesso la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente.

E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Il servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare, ovvero mediante le figure giuridiche previste dall'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Nel caso di servizio taxi i titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida anche da soggetti diversi, purché iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, quando ricorrano i casi di cui all'art. 10 della medesima legge.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato in base ai seguenti criteri:

- a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito del territorio comunale;
- b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 11 comma 3 della L. 21/92;
- c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lettera a) o al di fuori della sede del vettore;

## **ART. 6 - ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA E SERVIZI SPECIALI**

Nei casi di necessità accertati e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area, i veicoli immatricolati per il servizio di taxi e autonoleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza taxi.

Per particolari finalità di interesse pubblico l'Amministrazione Comunale potrà richiedere ai titolari di licenza e autorizzazione servizi particolari, sempre disciplinati da convenzioni.

I rapporti convenzionali devono prevedere, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

## **ART. 7 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE**

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio di autonoleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.

Il concorso deve essere indetto, con determinazione del Responsabile dell'Area, entro 180 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze e/o autorizzazioni. In caso di aumento del contingente numerico delle stesse, entro un anno dalla data di assegnazione al Comune.

Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune.

## **ART. 8 - CONTENUTI DEL BANDO**

Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza e della autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- numero e tipo delle licenze da rilasciare;
- requisiti per la partecipazione;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- schema di domanda per la partecipazione.

## **ART. 9 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO**

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi e dell'autorizzazione di autonoleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

1) Requisiti necessari per l'ammissione al bando di concorso:

- il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato dalla camera di commercio di Varese. I cittadini iscritti ad uno dei ruoli provinciali previsti dall'art. 53 della legge regionale 14 luglio 2009 n. 11 e i cittadini

appartenenti ad uno dei paesi membri della Comunità Europea, in possesso di certificato equivalente, sono ammessi al concorso ed in caso di aggiudicazione della licenza, entro i 180 giorni successivi, dovranno fornire l'iscrizione al ruolo conducenti provinciale di Varese.

- il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 54 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 e precisamente:
  - a) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;
  - b) non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lettera a).I requisiti di cui sopra non sono soddisfatti sino a quando non sia intervenuta riabilitazione.
  - c) risponde al requisito di professionalità chi ha superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'articolo 58 della citata legge regionale.
  - d) assolvimento dell'obbligo scolastico;
  - e) possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui all'*articolo 116, comma 8 del D.Lgs. 285/1992*, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozze;
- godimento dei diritti civili;
- che non sussistono nei propri confronti *"cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"* (antimafia);
- il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria "B", secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- non essere titolari di licenza taxi;
- nel caso di bando di concorso per licenza taxi, non essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente;
- non avere trasferito precedente licenza taxi e/o autorizzazione per servizio di noleggio con conducente da almeno 5 anni ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge 21/92;
- non avere un'età pari o superiore a 60 anni;
- non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

Gli stati e/o requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso.

## 2) Dichiarazioni da rendere nella domanda di partecipazione al bando:

- generalità, luogo e data di nascita, titolo di studio e residenza;
- in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa;
- di essere iscritto al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985 n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- di possedere eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 10 completi della documentazione necessaria a comprovare gli stessi;
- di non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione di polizia amministrativa o concessione amministrativa attinente ai servizi di trasferta e comunque di non svolgere con carattere di continuità altra attività. E' tuttavia consentita la partecipazione al concorso se la domanda è accompagnata da

dichiarazione di rinuncia alle licenze possedute nel caso di assegnazione di quelle di taxi o autonoleggio con conducente o di rinuncia a svolgere altra attività in via continuativa.

- per il servizio di autonoleggio con conducente, estremi relativi all'ubicazione dell'autorimessa posta nel territorio comunale o dichiarazione di impegno al reperimento della stessa, successivamente all'eventuale assegnazione dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'attività.

## ART. 10 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

La commissione d'esame, al fine di redigere la graduatoria di merito dei candidati, procede alla valutazione dei seguenti titoli, posseduti alla data di pubblicazione del bando, a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

Aver esercito servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza taxi o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per periodi in regolare possesso di iscrizione al ruolo dei conducenti (art. 54 L.R. n. 11/2009)	<b>PUNTI 1</b> a semestre fino ad un massimo di 8 semestri
Disoccupati iscritti da almeno 6 mesi alle liste del collocamento e per i lavoratori in mobilità	<b>PUNTI 5</b>
Diploma di maturità o superiore	<b>PUNTI 3</b>
Conoscenza di una o più lingue straniere comprovata mediante la presentazione di diploma di scuola media secondaria ad indirizzo linguistico o diploma di laurea con corso di studi comprendente almeno un esame di lingua straniera o mediante presentazione di un attestato di conoscenza della lingua straniera almeno di livello A2(*)).	<b>PUNTI 1</b> per ogni lingua

(\*) Il livello A2 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

- comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, nell'ordine:

1. la minore età dei candidati;
2. la data di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di Varese;
3. i figli minorenni a carico;
4. la data di presentazione della domanda.

## ART. 11 - COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE TAXI E DELLE AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

La commissione di concorso è composta da n. 3 membri come segue:

- il Responsabile dell'Area Amministrativa che la presiede;
- il dipendente del Servizio interessato o suo delegato;
- il Comandante o altro membro della Polizia Locale da lui delegato o, in alternativa a quest'ultimo, altro Responsabile di Area dell'Ente.

Essa è convocata dal presidente secondo i termini di cui al bando di concorso.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'area designato dal Presidente.

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi e stila la graduatoria di merito che è successivamente affissa all'Albo Pretorio on line del Comune.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 3 anni. I posti di organico che nel periodo si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

## **ART. 12 - ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE**

L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito approvata dalla commissione di concorso, ne dà comunicazione a tutti i partecipanti.

Successivamente, provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio della licenza/autorizzazione allorché l'esito degli accertamenti risulti positivo.

Il Comune provvede a comunicare l'esito delle verifiche ai soggetti risultati pertanto assegnatari di licenza e/o autorizzazione che dovranno provvedere, entro il termine di 180 giorni, a inoltrare quanto segue:

1. Dimostrazione di possesso a titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo necessario per l'esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio);
2. Polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e per le persone trasportate o investite.
3. Carta di circolazione del mezzo ad uso pubblico;
4. Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
5. Disponibilità, nel caso di assegnazione di autorizzazione di autonoleggio con conducente, di una rimessa nel territorio comunale. Detta rimessa, da intendersi come un luogo privato anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo di servizio, dovrà essere disponibile in base a valido titolo giuridico (*atto di proprietà, contratto di affitto o comodato d'uso*).
6. Nel caso di possesso, all'atto di partecipazione al bando di concorso, della sola iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 rilasciato da una Camera di Commercio diversa, numero e data iscrizione al ruolo conducenti provinciale presso la Camera di Commercio di Varese.
7. Per il servizio di autonoleggio con conducente, prima dell'inizio dell'attività, i soggetti risultanti assegnatari già in possesso di autorizzazioni NCC dovranno presentare un prospetto relativo al proprio parco macchine con i seguenti dati:
  - numero totale delle autorizzazioni (n., data rilascio, ente);
  - corrispondenti nominativi degli operatori addetti (nome, cognome, dati di nascita e residenza);
  - relativi automezzi (targa, modello veicolo);
  - documentazione che provi l'operatività delle citate autorizzazioni (*contratti di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile derivanti dalla circolazione degli autoveicoli medesimi anche per danni alle persone, animali e cose trasportate*);
  - documentazione relativa alla disponibilità delle rimesse (*atti di proprietà, contratti di affitto o comodato d'uso*).

Nel caso di auto nuova, di prima immatricolazione, o di auto per la quale è necessario provvedere ad aggiornamento rispetto all'uso della stessa, le integrazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) potranno essere rese successivamente al rilascio della licenza/autorizzazione, ad immatricolazione avvenuta.

A perfezionamento dell'istruttoria l'Ufficio competente provvede all'assegnazione della licenza/autorizzazione nel termine di 60 giorni.

### **ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO**

Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 180 giorni ove l'assegnatario dimostri di non aver la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

Trascorso detto termine la licenza decade dalla validità, della decadenza viene data comunicazione all'interessato con lettera raccomandata.

### **ART. 14 - TRASFERIBILITA' DELLA LICENZA E AUTORIZZAZIONE**

La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento della licenza deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma, dell'art. 9, della L. 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della L. 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Le licenze per l'esercizio del servizio taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della legge 21/92, o da altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento. A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono far domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

## **ART. 15 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA**

I titolari di licenza taxi, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, vale a dire da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare di licenza taxi, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

Il titolare della licenza taxi deve segnalare, per iscritto, la sostituzione alla guida all'ufficio del Comune che ha rilasciato il titolo. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale, se inviata a mezzo raccomandata, o da quella del Comune, se presentata direttamente). La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti rese da parte di quest'ultimo. Alla segnalazione devono essere altresì allegati in copia:

- a) contratto di assunzione o di gestione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
- b) posizione INAIL e INPS del sostituto in caso di contratto di lavoro subordinato;
- c) iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
- d) comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto.

Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro 10 giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni, per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste.

## **ART. 16 - COLLABORAZIONE FAMILIARE**

I titolari di licenza taxi o di autorizzazione NCC possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

L'esercizio del servizio in collaborazione familiare è subordinato al rilascio su richiesta di apposito nulla osta da parte del Comune, cui va presentata la seguente documentazione:

- dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto dell'art. 10, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21;

- dichiarazione sostitutiva del collaboratore familiare, attestante il possesso dei requisiti previsti prescritti, compreso il possesso dell'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge n. 21/92 presso la camera di commercio di Varese.

Il collaboratore familiare, per il servizio taxi, ha l'obbligo di rispettare i turni ed orari assegnati al titolare.

### **ART. 17 - INTERRUZIONE DEL TRASPORTO**

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### **ART. 18 - TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP**

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione dei servizi taxi e noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di taxi e noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dalla normativa.

### **ART. 19 - TARIFFE**

Relativamente al servizio taxi le tariffe e le condizioni di trasporto sono determinate nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 28 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

Restano ferme le specifiche competenze in tema tariffario ai sensi delle normative e dei regolamenti e degli atti di settore assunti dalla Regione Lombardia per quanto concerne il servizio ricadente nel sistema integrato aeroportuale lombardo.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi e minimi in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con Decreto Ministeriale 20 aprile 1993 e successivi eventuali aggiornamenti e/o modificazioni.

Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento speciale annesso al presente Regolamento. A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere, altresì, tenuta nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento.

### **ART. 20 - TASSAMETRO PER IL SERVIZIO TAXI**

Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, comprensivo dei supplementi dovuti.

Il tassametro è regolato, solamente presso officine autorizzate, secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato dagli Organi competenti.

In ogni caso, il titolare della licenza o, comunque, il soggetto conducente il veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione, anche verbale o telefonica della necessità di intervenire sul tassametro. Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e la programmazione al funzionamento.

### **ART. 21 - CONTACHILOMETRI**

Gli autoveicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

### **ART. 22 - TURNI ED ORARI DI SERVIZIO TAXI**

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, sentite le associazioni di categoria degli operatori, determina l'orario dei turni di servizio, al fine di garantire un'adeguata copertura del servizio.

E' fatto obbligo, ai titolari di licenza, di esposizione dei contrassegni riportanti il turno di servizio completo di lettera identificativa e orario relativo.

I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo:

- quello di maggiori dimensioni (cm 15 per 15) in alto a destra secondo la direzione di marcia, sul vetro posteriore;
- quello di minori dimensioni (cm 10 per 10) sul parabrezza in alto ed in mezzo.

L'Ente, tramite il funzionario responsabile, potrà aderire a protocolli di intesa sia in ambito provinciale che extra-provinciale, finalizzati alla uniformazione dei contrassegni, identificativi dei turni di servizio e dei relativi orari.

### **ART. 23 - VIGILANZA**

La vigilanza sui servizi di cui agli articoli 46 e 47 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11 è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

### **ART. 24 - SANZIONI**

Per le violazioni delle disposizioni prescritte per il corretto svolgimento del servizio taxi e autonoleggio con conducente che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato più grave e specifica sanzione, si rimanda alle previsioni sanzionatorie previste dall'art. 49 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 11.

### **ART. 25 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**

I procedimenti di sospensione, revoca o decadenza sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione, la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i

successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o richiesta di audizione personale.

Il Responsabile dell'Area decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.

Dell'esito del procedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione, revoca o decadenza anche il competente ufficio della M.C.T.C.

#### **ART. 26 - ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intende abrogato il seguente precedente regolamento Comunale:

- Regolamento comunale per la disciplina del servizio taxi e del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 28/11/2002.

#### **ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI**

Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili vigenti tempo per tempo.

#### **ART. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e termini di legge.